



## Città di Sassuolo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 24/07/2023

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA SEZ.13 NN.243 E 244 DEL 16 GENNAIO 2023 E N.679 DEL 16 GIUGNO 2023.**

L'anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:30 in modalità Mista, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		1	ROSSI FRANCESCO	X	
2	GASPARINI GIOVANNI	X		1	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		1	ZANNI GIULIANO		X
4	MISIA CRISTIAN	X		1	PISTONI CLAUDIO	X	
5	IACCHERI MASSIMO	X		1	SAVIGNI MARIA	X	
6	PIFFERI GIULIANA	X		1	MESINI MATTEO		X
7	TONELLI GRAZIANO	X		2	LENZOTTI SERENA	X	
8	BONI ANDREA	X		2	LOMBARDI ANDREA	X	
9	SPAGNI SARA	X		2	DEL NESO PASQUALE	X	
10	VOLPARI LUCA	X		2	BARBIERI TOMMASO		X
11	GRASSI LUCA	X		2	MACCHIONI FRANCESCO	X	
12	PINELLI GRETA	X		2	PIGONI GIULIA	X	
13	SEVERI CLAUDIA	X					

Presenti: 22

Assenti: 3

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri BARGI STEFANO, IACCHERI MASSIMO, LENZOTTI SERENA .

Sono presenti gli Assessori : LIBERI UGO, RUGGERI SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, RUFFALDI SAMANTA

Delibera Consiglio Comunale N. 36 del 24/07/2023

**OGGETTO :** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA SEZ.13 NN.243 E 244 DEL 16 GENNAIO 2023 E N.679 DEL 16 GIUGNO 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il cons. Pifferi G. e il cons. Pinelli G. (Lega), il cons. Severi C. (FI), il cons. Pistoni C. e il cons. Savigni M. (PD) sono presenti in collegamento tramite l'applicazione Meet di Google*

Premesso che:

ad oggi Il Comune ha notificato all'AUSL di Modena distinti avvisi di accertamento per il recupero: dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli anni 2010 e 2011; dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017; del Tributo per i Servizi (TASI) per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019; il recupero d'imposta comprensivo di tributo, sanzioni e interessi ammonta a euro 4.263.213,06;

il recupero d'imposta riguarda il compendio immobiliare del vecchio ospedale e quello del nuovo ospedale per alcune annualità tra quelle più vecchie;

il recupero è motivato dal disconoscimento dell'esenzione dai predetti tributi ai sensi dell'art.7, comma 1, lett a) e i) del D.Lgs. 30/12/1992 n.504 e dell'art.9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011 n.23;

al riguardo la lettera A) dell'art.1, comma 1, del D.Lgs .n. 504/92 e l'art. dell'art.9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recitano: *"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali."*

mentre la lettera A) dell'art.1, comma 1, del D.Lgs .n. 504/92 e l'art. dell'art.9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recitano: *"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."*; l'art.73 comma 1, lett. c) del DPR n.917/86 si riferisce a: *"gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali"*;

considerato che:

- con riferimento al vecchio ospedale, il disconoscimento dell'esenzione è dovuto alla ritenuta dismissione dello stesso intervenuta negli anni 2006-2008, ovvero al fatto che non era più destinato effettivamente ed esclusivamente ai compiti istituzionali né a nessun'altra delle attività per le quali è prevista l'esenzione dal tributo;
- con riferimento al nuovo ospedale, risulta che:
  - ♦ AUSL ha concesso il compendio a titolo oneroso, per un canone di euro 2.100.000,00 annui, alla società commerciale Ospedale di Sassuolo Spa;
  - ♦ tale canone ha natura di corrispettivo economico in quanto copre i costi;
  - ♦ la società Ospedale di Sassuolo Spa gestisce direttamente l'ospedale e relativi servizi;
  - ♦ trattasi di società mista partecipata, negli anni oggetto del contenzioso, per il 51% da AUSL e 41% da ATRIKE SRL a sua volta partecipata anche da una banca e da una società finanziaria;

- ♦ dalle attività svolte nell'ospedale, detta società annualmente ricava un fatturato di oltre 60.000.000,00 di euro e margina profitti (e perdite per alcuni anni) con continuità e stabilità;
- ♦ nell'ospedale è svolta anche attività libero professionale per oltre 1,4 milioni di euro all'anno;
- ♦ dunque trattasi di società commerciale con fine di lucro;
- con riferimento al nuovo ospedale il disconoscimento dell'esenzione è quindi fondato sul ritenuto difetto delle seguenti condizioni previste dalla citata normativa:
  - ♦ utilizzazione diretta dell'ospedale da parte di AUSL;
  - ♦ destinazione esclusiva a compiti istituzionali che secondo la Corte di Cassazione non possono essere delegati nemmeno a società partecipate;
  - ♦ destinazione ad una delle tassative attività indicate nella lettera i) del citato art.7, comma 1, del D.Lgs.n.504/92;
  - ♦ esclusivo utilizzo per attività svolte con modalità non commerciali;
  - ♦ utilizzo dell'immobile da parte di un ente pubblico o di un Ente no profit (mentre nel caso di specie il compendio immobiliare è utilizzato da una società di capitali trattandosi quindi di ipotesi espressamente esclusa per legge);
- avverso gli avvisi di accertamento AUSL ha proposto distinti ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Modena poi diventata Corte di Giustizia Tributaria di I gr. di Modena;
- le pronunce finora espresse da parte della Corte di Giustizia in primo grado e in appello sono risultate favorevoli all'AUSL;
- nel corso del 2022, con riferimento alle cause relative all'ICI 2010 e 2011, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione dove pende a tutt'oggi la causa in attesa di giudizio;

dato atto che:

- in merito alla causa relativa all'IMU 2012-2013, con la sentenza n.243/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, rigettava il ricorso del Comune e liquidava a suo carico le spese di lite in euro 15.000, (per il primo grado) e EURO 10.000,00 (per il II gr.) oltre oneri e IVA;
- in merito alla causa relativa all'IMU 2014-2015, con la sentenza n.244/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, rigettava il ricorso del Comune e liquidava a suo carico le spese di lite in euro 16.000,00, oltre oneri e IVA;
- in merito alla causa relativa alla TASI 2015, con la sentenza n.679/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, rigettava il ricorso del Comune e liquidava a suo carico le spese di lite in euro 500,00, oltre oneri e IVA;
- complessivamente risultano a carico del Comune spese di lite per euro 41.500,00 oltre spese generali, cassa professionisti, contributo unificato, e IVA, per un totale stimato di euro 60.958,32;

considerato che:

- la posizione sostenuta dal Comune trova fondamento e recepisce quanto pronunciato in 21 sentenze/ordinanze (dal 2004 al 2023) dalla Corte Suprema di Cassazione ovvero: Corte di Cassazione, ordinanza n.00142 del 2004; Corte di Cassazione, ordinanza n.10656 del 2005; Corte di Cassazione, ordinanza n.15025 del 2005; Corte di Cassazione, ordinanza n.20577 del 2005; Corte di Cassazione, ordinanza n.18838 del 2006; Corte di Cassazione, ordinanza n.05485 del 2008; Corte di Cassazione, ordinanza n.28160 del 2008 (Sezioni Unite); Corte di Cassazione, ordinanza n.14094 del 2010; Corte di Cassazione, ordinanza n.07385 del 2012; Corte di Cassazione, ordinanza n.12495 del 2014; Corte di Cassazione, ordinanza n.25508 del 2015; Corte di Cassazione, ordinanza n.10483 del 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n.05765 del 2018; Corte di Cassazione, ordinanza n.08073 del 2019; Corte di Cassazione, ordinanza n.19773 del 2019; Corte di Cassazione, ordinanza n.24308 del

2019; Cass.ord. del 16/ 06/2021, n. 17005; Corte di Cassazione, ordinanza n.34772 del 2022; Corte di Cassazione, ordinanza n.35123 del 2022; Corte di Cassazione, ordinanza n.04572 del 2023; Corte di Cassazione, ordinanza n.17100 del 2023;

- la posizione del Comune è quindi necessariamente allineata all'orientamento consolidato in 19 anni di pronunce della Suprema Corte;
- che l'ovvia conseguenza di quanto sopra è che, come avvenuto per le sentenze relative all'ICI relative alle annualità 2010 e 2011, anche le sentenze della Corte di giustizia di II grado da cui scaturiscono le spese di giudizio che con la presente deliberazione vengono ricondotte nell'alveo del bilancio saranno oggetto di impugnazione tramite appello presso la Corte di Cassazione;

considerato altresì che è volontà dell'amministrazione di chiedere ai giudici di merito di primo e secondo grado di voler procedere con il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione ai sensi dell'art.363bis c.p.c. in modo da anticipare il parere della Cassazione su questa importante vicenda che vede contrapposti Comune di Sassuolo e Ausl di Modena in una lite che solo la Suprema Corte può interrompere chiarendo quale delle due tesi sia quella corretta secondo i canoni della legge italiana ma anche del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato;

dato atto che:

- è a tutt'oggi infatti in essere la procedura di infrazione comunitaria della Commissione Europea per violazione del divieto di aiuti di stato a carico delle citate esenzioni in materia di ICI e IMU, avviata con lettera del 12/10/10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21/12/10 n. C-348/17 e conclusa con decisione di condanna dell'Italia del 19/12/2012 n. 2013/284/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 166/24 del 18/6/2013;
- il 3/3/2023, è stato pubblicato il comunicato stampa nel sito della Commissione Europea, che dà conto dell'ordine notificato all'Italia di recuperare gli importi non pagati in violazione del divieto di aiuti di stato;
- la contrarietà al divieto di aiuti di stato della normativa italiana di esenzione ICI in oggetto è stata confermata con due sentenze: Tribunale Europeo sentenza del 15/9/2016 cause T-219/13 e T-220/13 e, in appello, con sentenza della Corte di Giustizia Grande sezione (equiparabile alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) del 6/11/2018 cause riunite C-622/16 P a C-624/16 P;
- a seguito di tale procedura d'infrazione le norme di esenzione in questione sono state modificate al fine di evitare di riconoscere agevolazioni in violazione della disciplina europea in materia di divieto di aiuti di stato prevista dall'art.107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;

preso atto che:

- come emerge dalla lettura delle citate sentenze/ordinanze, la Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza, ha adottato una interpretazione delle norme di esenzione in oggetto restrittiva e tassativa non solo per le disposizioni di legge interne sopra richiamate che sostanzialmente si collegano al principio ferreo in base al quale norme di esenzione sono eccezionali ma anche in ragione delle citate vicende relative al diritto comunitario (in tal senso per esempio Corte di Cassazione, ordinanza n.34772 del 2022; Corte di Cassazione, ordinanza n.35123 del 2022; Corte di Cassazione, ordinanza n.04572 del 2023; Corte di Cassazione, ordinanza n.17100 del 2023);
- al riguardo nella ordinanza Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 04/11/2022) 29-11-2022, n. 35123 si legge: *“L'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. 7415/2009; Cass. 22233/2019; Cass. 24044/2022; Cass.6795/2020; Cass. 13970/2016; Cass. 24500/2009).”*;

considerato che:

- rientra nel dovere del giudice e delle autorità amministrative (compresi i Comuni) applicare la normativa e i provvedimenti italiani in modo conforme a quella euro unitaria e disapplicare quelli in contrasto con la disciplina europea (in tal senso Sentenza della Corte di Giustizia Europea 3/4/2008 Militzer & Münch GmbH/Italia-Ministero delle Finanze - Causa C-230/06, doc.n.22; Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 12/2/2008 n. C-199/06 doc.n.23; CGCE, sent. 11/07 1996 C-39/94 Sfei doc.n.24). Tale dovere del magistrato italiano trova riscontro nella legge 13/4/1988, n. 117 in materia di responsabilità civile (cd legge Vassalli);
- in ragione di ciò, nel caso dell'esenzione di specie, con sentenza Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 04/11/2022) 29-11-2022, n. 35123, la Suprema Corte ha sottolineato che il Comune in sede di accertamento è tenuto al recupero del tributo disconoscendo l'esenzione nei casi in cui come quello di specie l'agevolazione si porrebbe in contrasto con la normativa europea;
- in tale occasione la Corte ha sottolineato che proprio a seguito della citata procedura d'infrazione non esiste alcuna incertezza normativa e pertanto il Comune è tenuto anche ad applicare le sanzioni;
- nella citata ordinanza, in riforma della sentenza del giudice tributario di merito, si legge: *“Nella fattispecie il giudice d'appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado genericamente parlando di approssimazione legislativa e di una rassegna giurisprudenziale versata in atti -di cui non esamina il contenuto - senza tener conto che all'epoca in cui sono stati emessi gli avvisi di accertamento (settembre /ottobre 2016) vi erano due norme (rispettivamente applicabili all'ICI ed all'IMU) sulla cui compatibilità con il diritto Eurounitario era già intervenuta la decisione della Commissione UE di cui sopra si è detto, che orienta la giurisprudenza ad essa successiva, la legislazione secondaria, ed anche l'attività impositiva degli enti locali.”;*
- ed ancora nella ordinanza Cass. civ. Sez. V Ord., 25/11/2022, n. 34772 si legge: *“Pertanto, la concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'ente possessore, a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve essere del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanza che è necessario accertare in modo rigoroso. Nè può superare tale disciplina il regolamento adottato dal Comune di Arezzo, con Delib. Consiglio Comunale n. 32 del 2008, che è fonte secondaria e non può porsi in contrasto con la legge. Difatti, l'esenzione trova il suo fondamento nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, che non attribuisce alcun potere al Comune di integrare la normativa sul punto con il proprio regolamento.”;*

preso atto che:

- il mancato rispetto del diritto europeo da parte dei giudici e delle Amministrazioni italiane comporta la possibile responsabilità civile e quindi il possibile risarcimento dei danni a carico di chi ha agito;
- in particolare per i giudici la responsabilità civile per violazione del diritto europeo è disciplinata dalla legge 13/4/1988, n. 117 (cd legge Vassalli);
- mentre per le Pubbliche Amministrazioni la responsabilità civile per violazione del diritto europeo è disciplinata ai sensi dell'art.43 della Legge 24/12/2012 n. 234 che recita: *“4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10...”;*
- a ciò si aggiunga che in un caso simile a quello di specie, con la recentissima ordinanza della Cass.Civ. Sez. 5 del 15/06/2023 n.17100, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere a carico della contribuente ricorrente gli estremi per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96, comma 3, del cod.proc.civ.;

dato atto quindi che:

- nel caso di specie rilevano elementi di fatto che costituiscono indici potenziali di possibile violazione della citata normativa europea in caso di riconoscimento dell'esenzione in oggetto;
- l'azione accertativa di recupero fiscale del Comune nel caso di specie è quindi tutt'altro che temeraria o di accanimento fiscale nei confronti della contribuente trattandosi di azione obbligata in ragione del quadro generale della disciplina di esenzione in oggetto, di 21 sentenze/ordinanze della Corte Suprema di Cassazione, della comunicazione e della decisione della Commissione Europea sopra richiamate nonché delle due citate sentenze dei giudici Europei;
- il Comune, come già riferito sopra, non ha altra opzione che perseguire tutti i gradi di giudizio fino al giudice di ultima istanza al fine di evitare il rischio di addebito della responsabilità civile e risarcimento del danno per mancato rispetto del diritto europeo oltre che per responsabilità erariale per mancata tutela di un credito tributario;

preso atto:

- di quanto deciso con le tre sentenze citate della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna in merito all'addebito delle spese di lite a carico del Comune;
- che trattasi di sentenze esecutive ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546;
- nella specie si rende quindi necessario adottare la delibera di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, Decreto legislativo 8/08/2000 n. 267 ai sensi del comma 1 lett.a) il quale recita: "*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio...*"; quanto sopra si rende necessario a prescindere da quanto sopra esposto e da eventuali accantonamenti di somme previsti in apposito fondo dal bilancio del comune;

ritenuto opportuno riconoscere il debito nel suo importo complessivo (sopra calcolato), salvo poi procedere alla liquidazione di quanto in concreto dovuto ai singoli soggetti, una volta effettuate le dovute verifiche in ordine all'esistenza di debiti degli stessi verso il Comune di Sassuolo, da compensare con le somme riconosciute in sentenza, fermo restando che a seguito della presentazione di ricorso per Cassazione contro le sopracitate sentenze, si procederà a richiedere la sospensione dell'esecuzione delle stesse con particolare riferimento al pagamento delle spese legali che potranno essere cancellate dalla sentenza della Cassazione che, per quanto sopra esposto, prevedibilmente ribalterà il risultato dei primi due gradi di giudizio;

rilevato che con la delibera n. 35 di questa stessa seduta si è proceduto a stanziare in apposito capitolo di spesa alla missione 1, programma 4, titolo 1, del bilancio di previsione 2023-2025 l'importo di cui alle sentenze sopra richiamate;

visti:

- l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalla amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]";

considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare "Sviluppo e gestione risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle sedute del 10 e 17 luglio 2023;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con verbale n.81 del 13.07.2023, assunto agli atti di questo Comune al prot. n. 33715 del 19.07.2023, allegato A) quale parte integrante del presente atto;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, e la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Direttore del Settore III "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate", dott. Temperanza C.;

esce dall'aula il cons. Lombardi A. (PD);

il cons. Severi C. (FI) dichiara di non partecipare al voto;

esce dall'aula il cons. Rossi F. (FI);

con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 19 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

**favorevoli n. 14** – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Caselli L. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni);

**contrari nessuno**

**astenuti n. 5** – Pistoni C., Savigni M., Lenzotti S., Del Neso P. (PD) e Pighi G. (G. Misto);

#### DELIBERA

- 1) di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il debito fuori bilancio derivante:
  - dalla sentenza n.243/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, che ha liquidato a carico del Comune le spese di lite in euro 15.000,00, (per il primo grado) e EURO 10.000,00 (per il II gr.) oltre oneri e IVA;
  - dalla sentenza n.244/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, che ha liquidato a carico del Comune le spese di lite in euro 16.000,00, oltre oneri e IVA;
  - dalla sentenza n.679/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, che ha liquidato a carico del Comune le spese di lite in euro 500,00, oltre oneri e IVA;
  - complessivamente risultano a carico del Comune spese di lite per euro 41.500,00 oltre spese generali, cassa professionisti, contributo unificato, e IVA, per un totale stimato di euro 60.958,32;
- 2) di dare atto che con apposite determinazioni saranno assunti gli impegni di spesa verso i soggetti beneficiari delle spese, all'esito delle verifiche che verranno effettuate dai Servizi competenti, in compensazione con crediti vantati dal Comune di Sassuolo, salvo quanto indicato in premessa circa la richiesta di sospensione degli effetti relativi al pagamento di tali importi;
- 3) di dare altresì atto che le suddette sentenze saranno oggetto di impugnazione tramite appello presso la Corte di Cassazione come già accaduto per le sentenze relative alle annualità precedenti e di conseguenza si procederà a richiedere la sospensione dell'esecuzione delle stesse con particolare

riferimento al pagamento delle spese legali che potranno essere cancellate dalla sentenza della Cassazione che, per quanto sopra esposto, prevedibilmente ribalterà il risultato dei primi due gradi di giudizio;

- 4) di dare ulteriormente atto che è volontà dell'amministrazione di chiedere ai giudici di merito di primo e secondo grado di voler procedere con il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art.363bis c.p.c. in modo da anticipare il parere della Cassazione su questa importante vicenda che vede contrapposti Comune di Sassuolo e Ausl di Modena in una lite che solo la Suprema Corte può interrompere, chiarendo quale delle due tesi sia quella corretta secondo i canoni della legge italiana ma anche del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della Legge 289/02;

ed inoltre, con ulteriore votazione espressa in forma palese, per appello nominale, dai n. 19 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

**favorevoli n. 14** – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Caselli L. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni);

**contrari nessuno**

**astenuti n. 5** – Pistoni C., Savigni M., Lenzotti S., Del Neso P. (PD) e Pigoni G. (G. Misto);

#### DELIBERA

- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Alle ore 22.05 la seduta si conclude.

\*\*\*\*\*

*(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale*



## Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 36 del 24/07/2023

Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Caselli Luca

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario Generale  
Martino Gregorio

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 39

### **SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO**

#### **PARTECIPATE**

#### **SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

**OGGETTO : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA SEZ.13 NN.243 E 244 DEL 16 GENNAIO 2023 E N.679 DEL 16 GIUGNO 2023.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 11/07/2023

Il Direttore  
Claudio Temperanza / INFOCERT  
SPA

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 39

### **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**OGGETTO : RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA SEZ.13 NN.243 E 244 DEL 16 GENNAIO 2023 E N.679 DEL 16 GIUGNO 2023.**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 21/07/2023

Il Responsabile  
del Servizio Economico  
Finanziario  
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

**Allegato alla N. 36 del 24/07/2023**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA SEZ.13 NN.243 E 244 DEL 16 GENNAIO 2023 E N.679 DEL 16 GIUGNO 2023.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 28/07/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 28/07/2023

Segretario Generale  
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

### Il Collegio dei revisori dei Conti

#### verbale n. 81 del 13/7/2023

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/05/2023 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000".**

Considerato che:

- ad oggi Il Comune ha notificato all'AUSL di Modena distinti avvisi di accertamento per il recupero: dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli anni 2010 e 2011; dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2012- 2013-2014-2015-2016-2017; del Tributo per i Servizi (TASI) per gli anni 2015- 2016-2017-2018-2019; il recupero d'imposta comprensivo di tributo, sanzioni e interessi ammonta a euro **4.263.213,06**; il recupero d'imposta riguarda il compendio immobiliare del vecchio ospedale e quello del nuovo ospedale; il recupero è motivato dal disconoscimento dell'esenzione dai predetti tributi ai sensi dell'art.7, comma 1, lett a) e i) del D.Lgs. 30/12/1992 n.504 e dell'art.9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011 n.23; al riguardo la lettera A) dell'art.1, comma 1, del D.Lgs .n. 504/92 e l'art. dell'art.9, comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recitano: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali."; mentre la lettera A) dell'art.1, comma 1, del D.Lgs .n. 504/92 e l'art. dell'art.9, comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recitano: "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."; l'art.73 comma 1, lett. c) del DPR n.917/86 si riferisce a: "gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali";

Preso atto che

- l' utilizzo dell'immobile da parte di un ente pubblico o di un Ente no profit (mentre nel caso di specie il compendio immobiliare è utilizzato da una società di capitali trattandosi quindi di ipotesi espressamente esclusa per legge);

- avverso gli avvisi di accertamento AUSL ha proposto distinti ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Modena poi diventata Corte di Giustizia Tributaria di I gr. di Modena; le pronunce finora espresse da parte della Corte di Giustizia in primo grado e in appello sono risultate favorevoli all'AUSL; nel corso del 2022, con riferimento alle cause relative all'ICI 2010 e 2011, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione dove pende a tutt'oggi la causa in attesa di giudizio;

- in merito alla causa relativa all'IMU 2012-2013, con la sentenza n.243/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, rigettava il ricorso del Comune e liquidava a suo carico le spese di lite in euro 15.000, (per il primo grado) e EURO 10.000,00 (per il II gr.) oltre oneri e IVA; in merito alla causa relativa all'IMU 2014-2015, con la sentenza n.244/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, rigettava il ricorso del Comune e

liquidava a suo carico le spese di lite in euro 16.000,00, oltre oneri e IVA; in merito alla causa relativa alla TASI 2015, con la sentenza n.679/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, rigettava il ricorso del Comune e liquidava a suo carico le spese di lite in euro 500,00, oltre oneri e IVA;

Verificato che complessivamente risultano a carico del Comune spese di lite per euro 41.500,00 oltre spese generali, cassa professionisti, contributo unificato, e IVA, per un totale stimato di **euro 60.958,32**;

Preso altresì atto che:

- la posizione sostenuta dal Comune trova fondamento e recepisce quanto pronunciato in 21 sentenze/ordinanze (dal 2004 al 2023) dalla Corte Suprema di Cassazione ovvero: Corte di Cassazione, ordinanza n.00142 del 2004; Corte di Cassazione, ordinanza n.10656 del 2005; Corte di Cassazione, ordinanza n.15025 del 2005; Corte di Cassazione, ordinanza n.20577 del 2005; Corte di Cassazione, ordinanza n.18838 del 2006; Corte di Cassazione, ordinanza n.05485 del 2008; Corte di Cassazione, ordinanza n.28160 del 2008 (Sezioni Unite); Corte di Cassazione, ordinanza n.14094 del 2010; Corte di Cassazione, ordinanza n.07385 del 2012; Corte di Cassazione, ordinanza n.12495 del 2014; Corte di Cassazione, ordinanza n.25508 del 2015; Corte di Cassazione, ordinanza n.10483 del 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n.05765 del 2018; Corte di Cassazione, ordinanza n.08073 del 2019; Corte di Cassazione, ordinanza n.19773 del 2019; Corte di Cassazione, ordinanza n.24308 del 2019; Cass.ord. del 16/06/2021, n. 17005; Corte di Cassazione, ordinanza n.34772 del 2022; Corte di Cassazione, ordinanza n.35123 del 2022; Corte di Cassazione, ordinanza n.04572 del 2023; Corte di Cassazione, ordinanza n.17100 del 2023;

- la posizione del Comune è quindi necessariamente allineata all'orientamento consolidato in 19 anni di pronunce della Suprema Corte;

- il Comune non ha altra opzione che perseguire tutti i gradi di giudizio fino al giudice di ultima istanza al fine di evitare il rischio di addebito della responsabilità civile e risarcimento del danno per mancato rispetto del diritto europeo oltre che per responsabilità erariale per mancata tutela di un credito tributario e che nella proposta di delibera è contenuta l'espressa e irrinunciabile obbligazione di procedere alla impugnativa delle tre suddette sentenze nei termini di legge;

Rilevato che il debito fuori bilancio è determinato da quanto deciso con le tre sentenze succitate della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna in merito all'addebito delle spese di lite a carico del Comune e che trattasi di sentenze esecutive ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;

Condiviso che nella specie si rende quindi necessario adottare la delibera di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, Decreto legislativo 8/08/2000 n. 267 ai sensi del comma 1 lett.a) il quale recita: "Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio..." nonché che quanto sopra si rende necessario a prescindere da quanto sopra esposto e da eventuali accantonamenti di somme previsti in apposito fondo dal bilancio del comune;

Preso altresì atto che con la delibera degli equilibri, su cui il Collegio ha già espresso il parere n. 80/2023, si è già proceduto a stanziare in apposito capitolo di spesa alla missione 1, programma 4, titolo 1, del bilancio di previsione 2023-2025 l'importo di cui alle sentenze sopra richiamate;

visti:

l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]";

COMUNE DI CASOLI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0033715/2023 del 19/07/2023  
Firmatario: GIUSTO BALZANI, PAOLO VIANO, CLAUDIO MALAVASI  
Documento Principale

Richiamato l'art. 194 del TUEL il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento con deliberazione consiliare di debiti fuori bilancio, se esistenti, derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il parere dell'Organo di revisione contabile su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Esaminate le ragioni esposte dal Responsabile del procedimento nella proposta di deliberazione a sua firma, il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, così come richiesto dall'art. 194 ,lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e che il debito sopra elencato rientra nella fattispecie lettera a) dell'art. 194, del D. Lgs 267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" che esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, e la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

## DELIBERA

di esprimere parere favorevole riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, cui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il debito fuori bilancio derivante:

dalla sentenza n.243/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, che ha liquidato a carico del Comune le spese di lite in euro 15.000,00, (per il primo grado) e EURO 10.000,00 (per il II gr.) oltre oneri e IVA;

dalla sentenza n.244/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, che ha liquidato a carico del Comune le spese di lite in euro 16.000,00, oltre oneri e IVA;

dalla sentenza n.679/13/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II gr. dell'Emilia Romagna, che ha liquidato a carico del Comune le spese di lite in euro 500,00, oltre oneri e IVA;

complessivamente risultano a carico del Comune spese di lite per euro 41.500,00 oltre spese generali, cassa professionisti, contributo unificato, e IVA, per un totale stimato di euro 60.958,32;

di richiedere all'Ente di trasmettere copia della deliberazione e di questo parere alla competente Procura della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della Legge 289/02 e di fornire prova al Collegio della trasmissione;

**E**  
COMUNE DI SASSUOLO  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N.0033715/2023 del 19/07/2023  
Firmatario: GIUSTO BALZANI, PAOLO VIANO, CLAUDIO MALAVASI  
Documento Principale